(N. 303)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **368**)

d'iniziativa dei Deputati MALAGUGINI, VETRONE, LOZZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado VI, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)